



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 342 del 28/05/2025

**OGGETTO: CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI DI COOPERAZIONE RELATIVI
AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE. SCADENZA
31.5.2028.**



**OGGETTO: CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI DI COOPERAZIONE RELATIVI AI
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE. SCADENZA
31.5.2028.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 379 in data 23/05/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", all'articolo 6, comma 3, prevede che:

- la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
- le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
- la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;
- i rapporti in attuazione dei predetti protocolli di intesa sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

dato atto che:

- con D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
- l'Università degli Studi dell'Insubria e Regione Lombardia in data 16 febbraio 2006 hanno stipulato il Protocollo d'Intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;



ricordato che con deliberazione n. 46 del 28.1.2010 si è stabilito di approvare gli accordi attuativi con l'Università degli Studi dell'Insubria, per l'espletamento dei Corsi di Laurea qui di seguito indicati:

- Infermieristica
- Ostetricia
- Fisioterapia
- Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Igiene dentale
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;

dato atto che i suddetti accordi attuativi sono stati sottoscritti tra le parti in data 31.5.2010 e sono stati rinnovati con deliberazioni n. 997 del 28.11.2013, n. 377 del 20.05.2016, n. 343 del 27.05.2019 e n. 327 del 15.6.2022 fino al 31.5.2025;

vista e richiamata l'e-mail del 3.4.2025, acquisita agli atti in data 4.4.2025, prot. n. 0029082, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria ha manifestato l'interesse al rinnovo delle convenzioni attuative per i corsi di laurea delle professioni sanitarie sopra citati ed ha trasmesso i testi delle convenzioni per una condivisione;

preso atto dei pareri favorevoli espressi in data 11.4.2025 dalla Direzione Medica Varese e dalla Direzione Medica dei Territori, in data 22.4.2025 dal Direttore f.f. della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS, in data 13.5.2025 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in data 20.5.2025 dal Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, in data 22.5.2025 dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;

evidenziato che con PEC del 21.5.2025, prot. n. 41689, si è provveduto a trasmettere all'Università degli Studi dell'Insubria le convenzioni per lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie a cui sono state apportate delle modifiche;

vista e richiamata l'e-mail del 22.5.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0042026, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria trasmette le convenzioni definitive;

ricordato il comune interesse dei due enti a sviluppare un rapporto di collaborazione che coniughi l'apporto altamente qualificato sotto il profilo scientifico e didattico del settore universitario con il patrimonio culturale e di esperienza concreta delle istituzioni sanitarie, e ciò anche al fine di valorizzare il carattere professionalizzante della formazione degli operatori sanitari;

esaminate le convenzioni di che trattasi, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo (allegati n. 1,2,3,4,5,6,7);

ritenuto di rinnovare per un triennio e fino al 31.5.2028, le convenzioni con l'Università degli Studi dell'Insubria per l'espletamento dei Corsi di Laurea, in professioni sanitarie, qui di seguito indicati:

- Infermieristica
- Ostetricia



- Fisioterapia
- Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Igiene dentale
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e rinnovare per un triennio, fino al 31.5.2028, le convenzioni allegate al presente provvedimento quali parte integranti e sostanziali del medesimo (allegati n. 1,2,3,4,5,6,7) con l'Università degli Studi dell'Insubria, per l'espletamento dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, qui di seguito indicati:
 - Infermieristica
 - Ostetricia
 - Fisioterapia
 - Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia
 - Tecniche di Laboratorio Biomedico
 - Igiene dentale
 - Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;



3. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Direzione Medica Varese, Direzione Medica dei Territori, Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, Fisica Sanitaria e Servizio di Prevenzione e Protezione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Infermiere e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione

per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Infermieristica.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate agli allegati elenchi (allegati 1 e 2), e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, L'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:
 - a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 – Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'ASST ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.
5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico dell'ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
 - b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;

- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti;
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'*Accordo di contitolarità* parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 – Durata

3. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Data della firma digitale

Università degli studi dell'Insubria

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

La Rettrice

Il Direttore Generale

Prof.ssa Maria Pierro

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "*Contitolare*"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Infermieristica, le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Infermieristica comporta il

trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o PEC;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione
o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

- 4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

- 5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.
- In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

- 6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire

in toto l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

- 7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.
- 7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.
- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obblighi di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.generali@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica.

Varese, *data della firma digitale*

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

1.1 STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT. A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici).

L'ASST Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotoriproduzione

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2 STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano le unità operative di:

- Medicina Generale
- Medicina specialistica
- Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Specialistica
- Neonatologia e pediatria
- Ostetricia e ginecologia
- Area critica
- Psichiatria-Servizi di salute mentale
- Riabilitazione
- Medicina di Laboratorio
- Sale operatorie
- Day Hospital
- Medicina del Lavoro
- Servizi e laboratori diagnostici; ambulatori specialistici

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione dell'Infermiere, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3 PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

In particolare, distaccati c/o la sede formativa:

- n. 6 collaboratori professionali sanitari infermieri, di cui 1 part time al 70% circa. Di essi n.3 svolgono attività di coordinamento di anno, insegnamento e tutorato, e n.3 svolgono attività di insegnamento e tutorato con competenze specifiche nelle seguenti aree:
 - area medica
 - area chirurgica
 - area sanità pubblica
 - area pediatrica
 - area ostetricia/ginecologia
 - area psichiatrica
 - area critica

Personale per le attività di segreteria

- N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4 PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno della ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Ostetrica e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006 e tutt'ora testo convenzionale di riferimento, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Ostetricia.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:
 - a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
 - b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della convenzione, e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.
2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:

- a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 – Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'Azienda ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi

specifici sarà a carico dell'ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
 - b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
 - c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
 - d) attrezzature didattiche e arredi;
 - e) provvidenze e servizi per gli studenti;
 - f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

3. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
4. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dall'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Varese, *data della firma digitale*

Università degli studi dell'Insubria

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

La Rettrice

Il Direttore Generale

Prof. ssa Maria Pierro

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "Contitolare"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "Contitolare"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "Contitolari" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Ostetricia, le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Ostetricia comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o PEC;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.

7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.

7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.

- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

- 8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.generali@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Ostetricia.

Varese, data della firma digitale

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

1.1. STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT.A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici).

L'ASST Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotoriproduzione

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2. STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano i servizi e le unità operative in cui opera il personale ostetrico e che rappresentano l'ambito di competenza (ostetrico, ginecologico, neonatale) di tale professionista sia a livello ospedaliero sia a livello territoriale.

A titolo esemplificativo si indicano le unità operative di:

- ostetricia;
- patologia della gravidanza;
- nido fisiologico;
- neonatologia;
- terapia intensiva neonatale;
- ginecologia e ginecologia oncologica;
- sala parto;
- sala operatoria di area ostetrica e ginecologica;
- ambulatori di ostetricia e ginecologia (compresi il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, urodinamica, diagnosi prenatale, gravidanza a termine, ecografia ostetrica e ginecologica, menopausa, pianificazione familiare, prevenzione oncologica e ginecologica, senologico, pediatrico e neonatale);
- i consultori afferenti alle Aree Territoriali in cui vengono erogate attività di promozione ed educazione alla salute (corsi accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, gruppi post-partum), attività di prevenzione (screening tumore cervice uterina, vaccinazioni);
- servizi di home-visiting per il sostegno del puerperio.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione dell'Ostetrica, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3. PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

Personale per le attività di segreteria

- N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4. PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno dell'ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Fisioterapista e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006 e tutt'ora testo convenzionale di riferimento, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione

per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Fisioterapia.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della convenzione, e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, L'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene agli insegnamenti e le attività professionalizzanti:
 - a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 – Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'Azienda ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.
5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico dell'ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;

- b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti;
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'*Accordo di contitolarità* parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 – Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Università degli studi dell'Insubria

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

La Rettrice

Il Direttore Generale

Prof.ssa Maria Pierro

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "*Contitolare*"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Fisioterapia, le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Fisioterapia comporta il trattamento

congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione
o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

- 4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione

di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.

4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.

4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

- 7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.
- 7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.
- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obblighi di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

- 8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per

l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.general@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Fisioterapia.

Varese, data della firma digitale

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

1.1. STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT.A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST dei Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla

relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici). L'ASST dei Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotocoproduzione

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2. STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano tutte le Unità Operative ed i Servizi in cui la figura del Fisioterapista interviene (a titolo esemplificativo Struttura Complessa Recupero e Rieducazione Funzionale, Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia, ecc.)

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione del Fisioterapista, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3. PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

Personale per le attività di segreteria

N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4. PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno della ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Tecnico di Radiologia medica per immagini e radioterapia e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate agli allegati elenchi (allegati 1 e 2), e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, L'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato n. 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.
2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal

riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene agli insegnamenti e le attività professionalizzanti:
 - a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 – Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei

contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'ASST ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹

3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.
5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico di ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.
11. Qualora il programma di tirocinio dovesse prevedere attività comportanti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, le parti attueranno quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2020, che disciplina in materia di radioprotezione come indicato dall'art.180, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare:
 - l'Università nominerà l'Esperto di Radioprotezione Qualificato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'ASST, il quale provvederà a garantire le prestazioni sulla Sorveglianza Fisica previste da apposito accordo, sottoscritto in data 21 novembre 2022 ed integrato in data 13 marzo 2023 e successivamente rinnovato con deliberazione del Direttore Generale di ASST Sette Laghi n. 6 del 07/01/2025.
 - l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di Radioprotezione dell'Università le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 101/2020, per la classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", per la definizione dei vincoli di dose;
 - in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'Università nominerà il Medico Autorizzato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Medicina del lavoro e Sorveglianza Sanitaria dell'ASST, l'Università provvederà inoltre a trasmettere

l'elenco aggiornato degli studenti che svolgono la propria attività di tirocinio presso l'ASST, e presso la rete formativa dell'Università dell'Insubria, comprensivo delle classificazioni di radioprotezione, l'Università trasmetterà inoltre l'elenco degli studenti inviati in formazione extra rete formativa specificando i relativi periodi temporali nonché le specifiche sedi di tirocinio ed i referenti per il tirocinio stesso, aggiornando tale elenco ogni volta che interverranno variazioni. Nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", l'ASST provvederà a garantire la Sorveglianza Medica di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'Università il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica degli studenti prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornire loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui gli studenti siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di Radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto, nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Nel caso in cui gli studenti venissero inviati per tirocinio in ASST/Strutture Sanitarie diverse da ASST Sette Laghi, come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della presente "convenzione", la formazione specifica verrà fornita dall'Ente Ospitante (ASST/Struttura Sanitaria presso cui verrà svolto il tirocinio).

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
 - b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
 - c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
 - d) attrezzature didattiche e arredi;
 - e) provvidenze e servizi per gli studenti;
 - f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'*Accordo di contitolarità* parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 – Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Varese, *data della firma digitale*

Università degli studi dell’Insubria

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

La Rettrice

Il Direttore Generale

Prof. ssa Maria Pierro

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "*Contitolare*"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia, le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per

immagini e radioterapia comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o PEC;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione
o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

- 4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

- 5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.
- In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

- 6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire

in toto l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

- 7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.
- 7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.
- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obblighi di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.general@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia.

Varese, *data della firma digitale*

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER IL CORSO DI LAUREA IN
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

1.1 STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT. A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici).

L'ASST Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotocoproduzione

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2 STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture messe a disposizione da ASST Sette Laghi per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio prevedono la formazione nei seguenti ambiti:

Radiologia tradizionale, TC, RMN, Angiografia, Emodinamica, MOC, Radiologia ortopedica e di Sala Operatoria, Mammografia, Radioterapia, Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per immagini e radioterapia, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3 PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

Personale per le attività di segreteria

- N. 4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4 PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno della ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Tecnico di laboratorio biomedico e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006 e tutt'ora testo convenzionale di riferimento, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della convenzione, e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato n. 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.
2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene agli insegnamenti e le attività professionalizzanti:

- a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 – Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'Azienda ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico di ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.

11. Qualora il programma di tirocinio dovesse prevedere attività comportanti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, le parti attueranno quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2020, che disciplina in materia di radioprotezione come indicato dall'art.180, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare:

- l'Università nominerà l'Esperto di Radioprotezione Qualificato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'ASST, il quale provvederà a garantire le prestazioni sulla Sorveglianza Fisica previste da apposito accordo, sottoscritto in data 21 novembre 2022 ed integrato in data 13 marzo 2023 e successivamente rinnovato con deliberazione del Direttore Generale di ASST Sette Laghi n. 6 del 07/01/2025.
- l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di Radioprotezione dell'Università le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 101/2020, per la classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", per la definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'Università nominerà il Medico Autorizzato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Medicina del lavoro e Sorveglianza Sanitaria dell'ASST, l'Università provvederà inoltre a trasmettere l'elenco aggiornato degli studenti che svolgono la propria attività di tirocinio presso l'ASST, e presso la rete formativa dell'Università dell'Insubria, comprensivo delle classificazioni di radioprotezione, l'Università trasmetterà inoltre l'elenco degli studenti inviati in formazione extra rete formativa specificando i relativi periodi temporali nonché le specifiche sedi di tirocinio ed i referenti per il tirocinio stesso, aggiornando tale elenco ogni volta che interverranno variazioni. Nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", l'ASST provvederà a garantire la Sorveglianza Medica di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'Università il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica degli studenti prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornire loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui gli studenti siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di Radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto, nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Nel caso in cui gli studenti venissero inviati per tirocinio in ASST/Strutture Sanitarie diverse da ASST Sette Laghi, come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della presente "convenzione", la formazione specifica verrà fornita dall'Ente Ospitante (ASST/Struttura Sanitaria presso cui verrà svolto il tirocinio).

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;

- b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti;
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'Accordo di contitolarità parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 – Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Varese, *data della firma digitale*

Università degli studi dell'Insubria

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata “*Contitolare*”

E

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata “*Contitolare*”

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “*Contitolari*” del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.

7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.

7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.

- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

- 8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.generali@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.

Varese, *data della firma digitale*

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof.ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

1.1. STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT.A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici).

L'ASST Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotocopie

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2. STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano le unità operative di:

- Anatomo-fisiologia
- Biochimica
- Biofisica
- Biologia molecolare
- Genetica
- Istopatologia
- Patologia ultrastrutturale
- Microbiologia
- Virologia
- Patologia clinica
- Sala settoria
- Citogenetica
- Biochimica clinica
- Ematologia diagnostica
- Immunoematologia
- Tossicologia

DOTAZIONE STRUMENTARIO DI BASE PER TUTTI I SETTORI:

Spettrofotometri, analizzatori multi parametrici in random access, analizzatori multi parametrici per immunodosaggi, emogasanalizzatori/CO ossimetro, nefelometro, sistema elettroforesi automatizzato, contaglobuli automatici, coagulometri, apparecchiatura VES, cappe a flusso, sistemi di identificazione batterica automatizzati, citofluorimetro, microtomi, inclusori, citocentrifughe. Criostato, microscopio elettronico.

DOTAZIONE STRUMENTARIO DI BASE PER TECNICHE COMPLESSE:

Cromatografia liquida ad alta pressione, isoelettrofocalizzatore, real time PRC

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione del Tecnico di Laboratorio Biomedico, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3. PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

Personale per le attività di segreteria

- N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4. PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno dell'ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Igienista dentale e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006 e tutt'ora testo convenzionale di riferimento, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Igiene dentale.

Art. 2 – Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della convenzione, e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 – Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 – Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e,

comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene agli insegnamenti e le attività professionalizzanti:
 - a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 - Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'Azienda ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.
5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico dell'ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:

- a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
- b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti;
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'*Accordo di contitolarità* parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:

- stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dall'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Varese, *data della firma digitale*

Università degli studi dell'Insubria

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

La Rettrice

Il Direttore Generale

Prof. ssa Maria Pierro

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "*Contitolare*"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Igiene dentale, le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Igiene dentale comporta il

trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o PEC;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione
o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

- 4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione

di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.

4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.

4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

- 7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.
- 7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.
- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obblighi di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

- 8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per

l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.generali@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Igiene dentale.

Varese, *data della firma digitale*

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE

1.1. STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT.A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa

ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Presso la sede del Padiglione Antonini sono presenti 8 (otto) aule (in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie), è inoltre disponibile 1 (una) aula presso la sede di Velate.

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

Presso la sede del Padiglione Antonini è presente 1 (una) aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti presso le sale di Velate n. 6 poltrone odontoiatriche in comune con altre attività formative.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito, dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Presso la sede del Padiglione Antonini sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui: 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotoriproduzione

n.1 locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

Presso il Padiglione Antonini è presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Presso il primo piano del Padiglione Antonini sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2. STRUTTURE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano le Unità Operative (laboratori, reparti di degenza e servizi), in cui lo studente in igiene dentale può raggiungere gli obiettivi di tirocinio e di conseguenza le competenze cliniche, relazionali trasversali.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione dell'igienista, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3. PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- Tutors professionali in numero proporzionale al numero di studenti secondo la normativa
- Assistenti di tirocinio in numero proporzionale al numero di studenti secondo la normativa.

Personale per le attività di segreteria

- N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4. PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno-dell'ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE

1.1. PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE.

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

1.2. PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

1.3. STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozzero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozzero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti quali afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
E
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE**

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, rappresentata dalla prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro-tempore;

E

l'ASST dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), con sede legale in viale Borri n. 57 in Varese, P. IVA n. 03510050127, rappresentata dal dott. Giuseppe Micale, Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore;

insieme le "Parti"

Premesso che:

1. il 3° comma dell'art. 6 del testo vigente del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa tra Università e Regioni in materia di formazione per il profilo professionale, tra l'altro, di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e che i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
2. con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20950, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006 e tutt'ora testo convenzionale di riferimento, dando mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere all'assunzione dei successivi provvedimenti di attuazione;
3. con specifici decreti della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono stati disciplinati i requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove svolgere le attività formative per i corsi di laurea universitari;
4. con legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi dell'Insubria, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Art. 2 - Strutture e risorse

1. L'ASST mette a disposizione, per il corso di laurea di cui all'art. 1, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, le strutture logistiche, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate negli elenchi allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della convenzione, e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L'ASST si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3 - Personale universitario

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del corso di laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi elencati in:
 - a) personale docente,
 - b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
 - c) strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture elencate in a), b) e c) sono riportate nell'allegato 2 e concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il corso di laurea.

Art. 4 - Verifiche e adeguamenti

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.
2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.
3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Direttore attività didattiche professionalizzanti

1. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti che, compatibilmente con i regolamenti interni di Ateneo, entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:
 - a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
 - b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
 - c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - d) identifica le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
 - e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
 - f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
 - g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica e, se necessario, propone elementi correttivi di miglioramento in funzione del budget assegnatogli;
 - h) presiede la commissione per la formazione e successiva verbalizzazione del voto di tirocinio per ciascun anno di corso. La commissione sarà composta da docenti e cultori della materia già identificati per ambito di attività e designati dal Corso di Studio.
2. Nello svolgimento dell'incarico ad elevata professionalità, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti assume la responsabilità dell'utilizzo di risorse preventivamente assegnate dal budget aziendale e necessarie al conseguimento dei risultati di cui al punto 1.

Art. 6 – Ulteriori incarichi del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti

1. Qualora il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti venga chiamato, a norma dello specifico Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7 - Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.
2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente. L'Azienda ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.¹
3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del corso di laurea.
4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del corso di laurea in possesso dei requisiti predetti.
5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico corso di laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta del tutor avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.
6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutor professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il corso di laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

¹La materia inerente agli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del D.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

Art. 8 – Oneri, coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.
2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Università, secondo le procedure previste dall'Ateneo.
4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo qualificato e destinato dall'ASST in rapporto adeguato al numero degli studenti.
5. L'ASST è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
6. L'idoneità alla mansione specifica inerente al corso di laurea viene certificata dall'ASST prima dell'inizio del tirocinio.
7. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è garantita dall'ASST, presso la quale gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST medesima.
8. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST.
9. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.
10. In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'ASST si impegna a considerare i tirocinanti in analogia al personale strutturato proprio. Pertanto l'ASST garantirà le seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, l'Università provvederà alla formazione in materia di rischi generici mentre quella per i rischi specifici sarà a carico di ASST, tenendo conto dei programmi didattici già erogati dal corso di laurea in oggetto.
11. Qualora il programma di tirocinio dovesse prevedere attività comportanti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, le parti attueranno quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2020, che disciplina in materia di radioprotezione come indicato dall'art.180, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare:
 - l'Università nominerà l'Esperto di Radioprotezione Qualificato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'ASST, il quale provvederà a garantire le prestazioni sulla Sorveglianza Fisica previste da apposito accordo, sottoscritto in data 21 novembre 2022 ed integrato in data 13 marzo 2023 e successivamente rinnovato con deliberazione del Direttore Generale di ASST Sette Laghi n. 6 del 07/01/2025.
 - l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di Radioprotezione dell'Università le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 101/2020, per la classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", per la definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'Università nominerà il Medico Autorizzato, tra il personale afferente alla Struttura Complessa di Medicina del lavoro e Sorveglianza Sanitaria dell'ASST, l'Università provvederà inoltre a trasmettere l'elenco aggiornato degli studenti che svolgono la propria attività di tirocinio presso l'ASST, e presso la rete formativa dell'Università dell'Insubria, comprensivo delle classificazioni di radioprotezione, l'Università trasmetterà inoltre l'elenco degli studenti inviati in formazione extra rete formativa specificando i relativi periodi temporali nonché le specifiche sedi di tirocinio ed i referenti per il tirocinio stesso, aggiornando tale elenco ogni volta che interverranno variazioni. Nel caso in cui gli studenti siano classificati come "Esposti", l'ASST provvederà a garantire la Sorveglianza Medica di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'Università il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica degli studenti prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornire loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui gli studenti siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di Radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto, nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Nel caso in cui gli studenti venissero inviati per tirocinio in ASST/Strutture Sanitarie diverse da ASST Sette Laghi, come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della presente "convenzione", la formazione specifica verrà fornita dall'Ente Ospitante (ASST/Struttura Sanitaria presso cui verrà svolto il tirocinio).

Art. 9 – Formazione continua

1. L'ASST si impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei corsi di laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente delle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Definizione quote riservate

1. L'ASST Laghi in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:
 - a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
 - b) spese per attività di docenza e altre tipologie di attività formative previste nel piano studi;
 - c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
 - d) attrezzature didattiche e arredi;
 - e) provvidenze e servizi per gli studenti;
 - f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11 – Trattamento dati personali e sensibili

1. Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 15-22 e 13 del Regolamento Europeo 679/16, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
3. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 e dall'Accordo di contitolarità parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Durata

1. La presente convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.05.2028. Non è ammesso il tacito rinnovo. Può essere rinnovata per un periodo di uguale durata su espressa volontà delle parti

Art. 14 – Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale, è:
 - stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
 - soggetta ad imposta di bollo a cura e a carico delle Parti in egual misura.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota dall'ASST.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

Letto, firmato

Data della firma digitale

Università degli Studi dell'Insubria
Laghi

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'**ASST dei Sette Laghi** di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona della prof.ssa Maria Pierro, Rettrice pro tempore, di seguito denominata "*Contitolare*"

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- l'ASST dei Sette Laghi mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per il corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare le proprie strutture idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;

- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione
o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per

l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

- 4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

- 5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

- 6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire

in toto l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

- 7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.
- 7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.
- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST dei Sette Laghi nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obblighi di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

8.1 Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi dell'Insubria è affari.general@uninsubria.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
- 9.4 Il presente accordo è parte integrante della convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Sette Laghi per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Varese, *data della firma digitale*

Contitolare del trattamento

La Rettrice

Prof. ssa Maria Pierro

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Micale

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FIOSIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

1.1. STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E/O TECNICO (EX ART. 2 LETT.A)

Le parti si danno reciprocamente atto che le strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi presso il Padiglione Antonini riguardo un immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo e che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese alla relativa ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Sono presenti 8 (otto) aule in comune tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie

Arredo Aule

Ogni aula è dotata di sedie e banchi studio per gli studenti e di una cattedra per il docente. Nelle aule esercitazione è inoltre presente altro materiale didattico utile per lo svolgimento delle attività pratiche (ad esempio: modelli anatomici).

Dotazione apparecchiature

Stampante per PC, stampante per badge, fotocopiatrici e scanner e ulteriori dotazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sale Studio

È presente 1 aula in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie per lettura e studio.

Sale esercitazioni/laboratori

Sono presenti 3 sale esercitazioni in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui 2 attrezzate per esercitazioni infermieristiche (manichini, simulatori per cateterismo vescicale, simulatori per rianimazione cardiopolmonare, braccia e mani in gomma per venipuntura ecc.) e 1 per esercitazioni riabilitative (lettini, scheletri, modelli anatomici).

L'ASST Sette Laghi, compatibilmente con le esigenze aziendali, mette a disposizione ulteriori spazi per la realizzazione di attività formative professionalizzanti presso l'Azienda Ospedaliera.

Biblioteca con sala lettura

Nella biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant n.3, sono messi a disposizione dall'Azienda volumi per la consultazione, di cui una parte per il prestito,

dizionari (lingue e diverse discipline), contenuti multimediali delle diverse discipline, abbonamenti a riviste informatiche e di altre discipline.

Uffici

Sono presenti 6 (sei) uffici in comune fra i corsi di laurea sanitari, con relativo arredamento (armadi, schedari, sedie ergonomiche, ecc.) di cui 1 per segreteria, 1 per tutor e 4 per i Direttori delle attività didattiche professionalizzanti.

Locale per archivio, sussidi didattici e fotoriproduzione

È presente 1 (un) locale ad uso archivio in comune fra i corsi di laurea sanitari.

Zona ristoro attrezzata

È presente una zona ristoro in comune fra i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Servizi Igienici

Sono presenti n. 7 servizi igienici + n. 3 al piano superiore fruiti dai Direttori della didattica professionalizzante, tutor e personale di segreteria.

Presso la sede ospedaliera sono presenti numerosi servizi igienici dedicati al personale nelle diverse strutture assistenziali.

Spogliatoi

Spogliatoi in comune situati presso le sedi di tirocinio dell'ASST Sette Laghi.

L'Azienda si fa carico della manutenzione e delle forniture del materiale di consumo necessario.

1.2. STRUTTURE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO (EX ART. 2 LETT. B)

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, le strutture necessarie per le attività formative professionalizzanti ed il tirocinio riguardano le unità operative di:

- Cardiologia;
- Cardiochirurgia;
- Chirurgia Vascolare
- Chirurgia Toracica
- Dipartimento Materno-Infantile
- Settore sale Operatorie

Servizio di

- Anestesia e Rianimazione cardiorespiratoria
- Emodinamica e cardiologia interventistica
- Trasfusionale e lavorazione emoderivati
- Elettrofisiologia ed elettrostimolazione
- Consultazioni cardiologiche
- Diagnostica per immagini e radioprotezione; sezione di ecografia; sezione tomografia

Nel caso in cui si rendesse necessario, per una completa formazione dell'infermiere, l'espletamento del tirocinio presso altre strutture pubbliche e private accreditate, le parti si riservano di concordare l'individuazione di dette strutture con le quali attivare apposita convenzione ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

1.3. PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ (EX ART. 2 LETT. C)

Personale sanitario

- 1 Direttore delle attività didattiche professionalizzanti
- 1 Tutor professionale ogni 20 studenti
- Assistenti di tirocinio

Personale per le attività di segreteria

- N.4 unità di personale con funzioni amministrative di cui 1 part-time

Il personale amministrativo è in comune con gli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati in convenzione con l'ateneo.

1.4. PROVVIDENZE E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Divise e calzature

Ad ogni studente l'ASST Sette Laghi fornisce divise e calzature sanitarie alle stesse condizioni dei dipendenti.

Badge

Ogni studente in tirocinio viene dotato di badge identificativo per l'accesso ai passaggi regolamentati all'interno dell'ASST Sette Laghi.

Mensa

Durante il tirocinio le istituzioni sanitarie sede dello stesso autorizzano l'accesso degli studenti alla mensa ospedaliera per pranzare dopo aver terminato il turno di tirocinio mattutino e/o prima di iniziare il turno pomeridiano, alle stesse condizioni dei dipendenti.

ALLEGATO N. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FIOSIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

2.1 PERSONALE DOCENTE (EX ART. 3 LETT. A) PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FIOSIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

Vi provvedono Università e ASST, in relazione alle docenze da conferire.

In particolare, i posti non ricoperti da docenti ordinari, associati e ricercatori universitari e quindi successivamente assegnati a personale dipendente dell'ASST Sette Laghi debitamente autorizzato dal Direttore Generale e che sarà retribuito con oneri a carico dell'ASST Sette Laghi.

Le docenze successivamente assegnate a personale docente esterno ai due enti saranno invece a carico dell'Università.

2.2 PERSONALE TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO (EX ART. 3 LETT. B)

Il Personale Amministrativo delle Segreterie Studenti dell'Ateneo presta la propria attività per tutti gli studenti (immatricolazioni, controllo progressione curriculum, etc.).

Il Personale Amministrativo della Segreteria della Scuola di Medicina presta la propria attività per tutti i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola.

2.3 STRUTTURE E SERVIZI (EX ART. 3 LETT. C)

L'Ateneo dispone delle strutture messe a disposizione dall'ASST Sette Laghi con il Padiglione Antonini, immobile concesso in comodato gratuito trentennale all'Ateneo, che quest'ultimo ha provveduto a propria cura e spese a ristrutturazione e ad adeguare alla normativa vigente ed alle esigenze delle attività didattiche ed amministrative.

Aule

Oltre alle aule del Padiglione Antonini e l'aula della sede di Velate, possono essere utilizzate le aule dell'ateneo situate nei poli didattici del Campus di Bizzozero.

Arredo Aule

È stato fornito l'arredo completo di tutte le aule ricomprese nell'allegato n. 1.

Aula Informatica

Possibilità di accedere e di utilizzare le aule informatiche dell'ateneo, alla quale fanno riferimento tutti i CdL delle professioni sanitarie situate nei poli didattici del Campus di Bizzozzero.

Dotazione apparecchiature

Le aule situate presso il Padiglione Antonini sono attrezzate con le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'Università monitora lo stato delle dotazioni e programma gli eventuali interventi correttivi.

Disponibilità delle apparecchiature di ricerca dell'Ateneo localizzate presso i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti universitari dei diversi corsi.

Sale Studio

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sale esercitazioni/laboratori

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Biblioteca con sala lettura

Uso della biblioteca di Medicina e Scienze, ubicata presso l'edificio di via Dunant, n.3

Uffici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Zona ristoro

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Servizi Igienici

È stato effettuato l'adeguamento delle strutture riportate nell'allegato n. 1

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 342 del 28/05/2025

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI DI COOPERAZIONE RELATIVI AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE. SCADENZA 31.5.2028.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/05/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella